

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato delle autonomie  
locali  
e della Funzione Pubblica  
Dipartimento delle Autonomie  
Locali  
Servizio 1  
Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali

Responsabile del servizio: Dott.ssa Margherita Rizza

Email: [margherita.rizza@regione.sicilia.it](mailto:margherita.rizza@regione.sicilia.it)

Tel. 091 - 7074606

Prot. 9279 del 14/06/2014

Ai Sindaci ed ai Commissari  
Straordinari dei Comuni, ai  
Presidenti dei Consigli Comunali ed  
ai Consiglieri Comunali

Ai Commissari Straordinari presso i  
Liberi Consorzi già Province regionali  
siciliane

Ai Presidenti ed ai Consiglieri delle  
Unioni dei Comuni della Sicilia

Ai Presidenti ed alle Assemblee dei  
soci dei Consorzi dei comuni della  
Sicilia

E p.c. Ai Segretari Comunali, ai  
Segretari presso i Liberi Consorzi già  
Provinciali Regionali, ai Segretari  
delle Unioni e dei Consorzi

Loro sedi

**Oggetto:** Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali. Art.191, comma 1 del D.Lvo nr.267/2000.

E' stata segnalata a questo Dipartimento, da parte di Confindustria Sicilia, la condotta omissiva di alcune Amministrazioni Comunali che non adempiono a quanto normativamente previsto dall'art.191, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr.267 che, com'è noto, recita espressamente: " 1. *Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.*"

Conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa e contestualmente all'ordinazione della prestazione e/o della fornitura, il responsabile del servizio comunica quindi, al terzo interessato, l'impegno e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che, nel titolo fiscalmente rilevante, da emettere per richiedere il pagamento del prezzo, deve essere indicato quanto contenuto nella comunicazione resagli ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

La comunicazione ai terzi, prevista dal primo comma dell'art.191 del D.Lvo 267/2000, ha quindi un *effetto dichiaratorio* e, pur costituendo adempimento da osservare, non è condizione modificativa del rapporto obbligatorio.

La mancanza di comunicazione consente al terzo interessato di non eseguire la prestazione, malgrado qualsiasi diversa prescrizione, fino a quando non verrà effettuata la comunicazione comprovante la regolarità dell'ordinazione della spesa.

Se invece il terzo interessato dà luogo all'esecuzione del rapporto obbligatorio, domandando il pagamento del corrispettivo direttamente all'ente locale, l'adempimento della prestazione, in assenza della comunicazione di cui all'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, determina l'insorgenza di un debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi del successivo art. 194, comma 1, lett. e).

La condotta omissiva oggetto della presente ha ovvie refluenze anche sulle procedure previste dal decreto legge 8 aprile 2013, nr. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali", convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, nr.64.

Com'è noto, l'art.7 del decreto-legge di che trattasi, introduce misure in materia di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti, stabilendo


che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le amministrazioni debentrici devono comunicare entro il 30 aprile dell'anno successivo, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

La comunicazione va fatta attraverso la piattaforma informatica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a cui si accede attraverso il link: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>.


Poste le superiori premesse, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni in argomento, rammentando che, ai sensi del comma 5 dell'art.7 del decreto legge già citato 35/2013, il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione delle performance individuali dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e individuale ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr.165 e successive modifiche.

Maggiori delucidazioni sulla materia di che trattasi sono rinvenibili nella circolare nr.17 del 10 aprile 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, scaricabile dal sito INTERNET del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cui si rimanda per ogni ulteriore chiarimento sulla tematica

Il Dirigente Generale  
Giuseppe Morale



Il Dirigente del Servizio  
Margherita Rizza



L'Assessore

Dott.ssa Patrizia Valenti

